SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 109**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della Gazzetta *Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89A1954

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 maggio 1989, n. 170.

Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota La_3, la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.

Art. 2.

1. È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota La_3 di cui all'articolo 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di musica vocale e spettacoli lirici.

Art. 3.

1. Per ottemperare a quanto disposto dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. È ammessa la tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.

Art. 4.

1. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Art. 5.

1. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

Art. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di un anno ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1218):

Presentato dal sen. BOGGIO ed altri il 20 luglio 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 12 ottobre 1988, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 27 ottobre 1988, 9 novembre 1988 e approvato il 2 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3640):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 2 marzo 1989, con parere della commissione II.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 13 aprile 1989.

89G0200

LEGGE 5 maggio 1989, n. 171.

Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione è facoltativa».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente autorità marittima o della navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonché dagli uffici della motorizzazione civile».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dai seguenti:

«Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia».

Art. 5.

1. Il cittadino straniero che acquista una imbarcazione o nave da diporto in Italia può chiedere alla competente autorità marittima o della navigazione interna il rilascio di un'autorizzazione provvisoria alla navigazione.

2. L'autorità competente, previa visita di accertamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, della durata non prorogabile di centottanta giorni, attribuendo all'unità da diporto una sigla terminante con la bilettera «DE».

3. Per tutta la durata della validità dell'autorizzazione l'unità da diporto è considerata in temporanea importazione.

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera *a)*, primo comma, è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonché dagli uffici della motorizzazione civile».

2. Il quinto comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera *b)*, primo comma, è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto».

Art. 8.

1. Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:

«La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata dopo otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata invece dieci anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni.

Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle visite periodiche o di quelle occasionali all'autorità marittima o della navigazione interna presso cui l'unità è iscritta o a quella nella cui giurisdizione essa si trova».

Art. 9.

1. Il quarto comma dell'articolo 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le

tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della metà se è richiesto l'intervento del Registro italiano navale».

Art. 10.

1. I motoscafi ad uso privato, di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle unità da diporto.

Art. 11.

1. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — *1.* Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto, così come definiti all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per cento».

Art. 12.

1. L'articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — *1.* Il penultimo comma della nota alla tariffa *E* di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è così modificato:

"Le unità da diporto, come definite all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa"».

Art. 13.

1. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — *1.* Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.

2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.

3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.

4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi».

Art. 14.

1. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto le unità da diporto, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. All'articolo 7 di cui al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* unità da diporto:

1) natanti	L.	70.000
2) imbarcazioni.	»	200.000
3) navi	»	1.000.000».

Art. 15.

1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio.

2. Presso le autorità marittime e della navigazione interna sono istituiti registri in cui vengono iscritte le unità da diporto adibite alla locazione e al noleggio.

3. Presso le stesse autorità indicate nel comma 2 sono istituiti ruoli speciali delle ditte operanti nel settore della locazione e del noleggio di unità da diporto.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, è regolata l'attività di locazione e noleggio delle unità da diporto.

Art. 16.

1. L'articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 378, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

La legge n. 50/1971, modificata dalle leggi n. 51/1976 e n. 193/1986, reca: «Norme sulla navigazione da diporto».

Nota all'art. 1:

Per il titolo della legge n. 50/1971 si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 50/1971, già modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.

I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purché presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.

Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente autorità marittima o della navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 50/1971, già modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonché dagli uffici della motorizzazione civile.

Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

Ai fini previsti dall'art. 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità al prototipo omologato rilasciato dal costruttore».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 50/1971, già modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7. — Ai fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'art. 5 si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723.

Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'art. 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia.

I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'art. 5 devono eleggere domicilio in Italia».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 50/1971, già modificato dalla legge n. 193 del 1986 e come ulteriormente modificato dall'art. 8 della presente legge, è il seguente:

«Art. 12. — L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'art. 8, lettera *a)* è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale.

La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata dopo otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata invece dieci anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni.

Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle visite periodiche o di quelle occasionali all'autorità marittima o della navigazione interna presso cui l'unità è iscritta o a quella nella cui giurisdizione essa si trova».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 50/1971, già modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8. — Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:

a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;

b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.

Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera a), *primo comma, è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonché dagli uffici della motorizzazione civile.*

Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), *primo comma, è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti.*

La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto è rilasciata dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 50/1971, già modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9. — La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *a)* dell'art. 8 è conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *b)* dell'art. 8 e la licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.

La licenza di cui al primo comma dell'art. 8 è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.

Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'art. 12 e alle condizioni di idoneità stabilite dall'art. 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251, primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del codice della navigazione.

Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure da un ufficio marittimo o della motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito».

Nota all'art. 8:

Per il testo dell'art. 12 della legge n. 50/1971 si veda precedente nota all'art. 5.

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 44 della legge n. 50/1971, già modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 44. — Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.

Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

I diritti ed i compensi previsti dalla tabella *D* ai numeri 5, 6, 7 e 8 del D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/*A*, allegata al D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.

Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della metà se è richiesto l'intervento del Registro italiano navale».

Nota all'art. 10:

Il R.D.L. n. 813/1932 reca: «Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore».

Nota all'art. 11:

La legge n. 51/1976 reca modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.

Nota all'art. 12:

Il penultimo comma della nota alla tariffa *E* di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. n. 39/1953 è il seguente: «Sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa tutte le navi e imbarcazioni da diporto, come definite all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate a navigare nelle acque interne ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 50/1971, come modificato dall'art. 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'art. 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è il seguente:

«Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;

imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti;

natante da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti, come specificato nell'art. 13 della presente legge.

È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo *spinnaker)* e la potenza del motore in cavalli o in kW è superiore rispettivamente a 2 o 2,72.

Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stanza, fino al limite di 50 tonnellate.

Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative alla omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.

Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, al fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.

L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.

Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.

Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.

Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.

L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione».

— Il testo dell'art. 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole L. 50.000

b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:

1) fino a 8 CV	L. 50.000
2) da oltre 8 fino a 12 CV	L. 60.000
3) da oltre 12 fino a 20 CV	L. 70.000
4) da oltre 20 fino a 30 CV	L. 90.000
5) da oltre 30 fino a 40 CV	L. 110.000
6) oltre 40 CV	L. 130.000

c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:

1) fino a 7 quintali	L. 66.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali.	L. 96.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali	L. 108.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali	L. 126.000
5) da oltre 45 fino a 60 quintali	L. 150.000
6) da oltre 60 fino a 80 quintali	L. 172.000
7) oltre 80 quintali	L. 214.000

d) rimorchi di portata:

1) fino a 20 quintali	L. 88.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali	L. 118.000
3) oltre 50 quintali	L. 150.000

e) rimorchi per trasporto di persone:

1) fino a 15 posti.	L. 76.000
2) da 16 a 25 posti.	L. 84.000
3) da 26 a 40 posti.	L. 100.000
4) oltre i 40 posti.	L. 120.000

f) unità da diporto:

1) natanti.	L. 70.000
2) imbarcazioni	L. 200.000
3) navi	L. 1.000.000

Note:

I) Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli — sempreché non siano adatti al trasporto di cose — l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera *d)*, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.

II) Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità».

Nota all'art. 15:

Per il testo dell'art. 1 della legge n. 50/1971 si veda nelle note all'art. 14.

Nota all'art. 16:

L'art. 52 della legge n. 50/1971, come modificato dalla legge n. 378/1974 era così formulato: «Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'art. 50 entro il 30 giugno 1975».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 947):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (PRANDINI) il 17 marzo 1988.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 9 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 15 e 29 giugno 1988; 20 luglio 1988 e approvato il 4 agosto 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3119):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 22 settembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII e X.

Esaminato dalla IX commissione il 14, 20, 21 dicembre 1988; 11 e 25 gennaio 1989; 2 e 8 febbraio 1989; 1 e 2 marzo 1989 e approvato, con modificazioni, l'8 marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 947-*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 29 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 6 aprile 1989.

89G0204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni all'ordinamento universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Considerata la opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi dei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di discostarsi in alcuni punti dal parere del Consiglio universitario nazionale al fine di rendere le tabelle conformi alla normativa vigente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle XXVII e XXVII-*bis* concernenti rispettivamente l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, nonché le successive modificazioni ad esse apportate da fonti regolamentari, sono sostituite dalle nuove tabelle XXVII e XXVII-*bis* annesse al presente decreto, firmato d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il 1° novembre 1990 gli ordinamenti didattici per il conseguimento rispettivamente della laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche saranno modificati per ciascuna Università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui alle allegate tabelle, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1989
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 292

ALLEGATO 1

Tabella XXVII

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Il corso di laurea in farmacia si effettua mediante un ciclo di studi universitario della durata di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge. Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti.

Il corso di studi si articola in insegnamenti fondamentali annuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Sono suggeriti i seguenti orientamenti: farmaceutico, farmacologico, biochimico-clinico, fisiologico-nutrizionale, cosmetologico.

Essi devono essere basati sulla combinazione di quelle discipline che meglio rispondono ad una logica di natura culturale applicativa che rifletta le effettive esigenze e competenze della sede nei diversi settori scientifico-professionali nonché sulla disponibilità effettiva di docenti ed attrezzature.

Possono essere altresì previsti altri orientamenti sempreché riflettano le effettive esigenze e competenze della sede.

Insegnamenti fondamentali:

1) fisica;

2) istituzioni di matematica (*a*);

3) chimica generale ed inorganica;

4) botanica farmaceutica;

5) biologia generale (*b*);

6) anatomia umana;

7) fisiologia generale;

8) chimica organica;

9) chimica analitica (semestrale) (*c*);

10) analisi dei medicinali I (semestrale);

11) microbiologia (semestrale);

12) chimica biologica (*d*);

13) patologia generale (*e*);

14) farmacologia e farmacognosia I (*f*);

15) chimica farmaceutica e tossicologica I;

16) analisi dei medicinali II;

17) farmacologia e farmacognosia II (*g*);

18) chimica farmaceutica e tossicologica II;

19) analisi dei medicinali III;

20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I;

21) disciplina fondamentale di orientamento;

22) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II;

23) farmacologia e farmacognosia III (*h*);

24) igiene (semestrale) (*i*);

25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

(*a*) Con elementi di statistica ed informatica.

(*b*) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.

(*c*) Per la facoltà di farmacia.

(*d*) Biochimica generale ed applicata (medica).

(*e*) Con elementi di terminologia medica.

(*f*) Farmacognosia.

(*g*) Farmacologia e farmacoterapia.

(*h*) Tossicologia.

(*i*) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

Insegnamenti fondamentali orientamento:

1) Farmaceutico:
complementi di chimica farmaceutica.

2) Farmacologico:
farmacologia applicata.

3) Biochimico clinico:
biochimica applicata.

4) Fisiologico-nutrizionale:
fisiologia generale II (1).

5) Cosmetologico:
chimica dei prodotti cosmetici.

---

(1) Vita di relazione.

I consigli di corso di laurea e le facoltà, rispetto alle discipline di orientamento, propongono ai competenti organi accademici l'inclusione a statuto nelle Università delle singole discipline in relazione agli orientamenti scientifico-professionali.

Possono essere inserite in statuto ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed utilizzate come corsi di orientamento tutte le discipline dell'ordinamento didattico nazionale.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto di iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico ogni consiglio di corso di laurea e facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, può deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

La stessa disciplina può far parte di più orientamenti. Gli organi accademici propongono, per l'inserimento a statuto, sia gli orientamenti che le discipline ad essi afferenti (non meno di due complementari semestrali per ogni orientamento). Gli organi accademici propongono anche la propedeuticità delle discipline dei corsi fondamentali e di orientamento.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali scelti fra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto ed avere effettuato il tirocinio pratico. Lo studente inoltre sarà tenuto a dimostrare di aver appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa su argomento concordato con un docente della facoltà. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico in un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà.

Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere fatto presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale.

Norme finali e transitorie.

I consigli di dipartimento, i consigli di corso di laurea e le facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito della programmazione didattica susseguente all'entrata in vigore della presente tabella propongono, sentiti i docenti interessati, la copertura degli insegnamenti compresi nella nuova tabella e non compresi nella vecchia, garantendo prioritariamente la copertura di insegnamenti fondamentali, con le seguenti modalità:

a) utilizzando le equivalenze delle discipline che saranno determinate dal Consiglio universitario nazionale;

b) attraverso il passaggio ad altra disciplina di titolarità presente nel nuovo ordinamento purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale di quella attuale di titolarità;

c) attraverso il passaggio di posto e persona ad altra disciplina di titolarità presente nel nuovo ordinamento e riconosciuta affine a quella di attuale titolarità dal Consiglio universitario nazionale.

Tali passaggi sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione con apposito provvedimento sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, ove richiesto, sulla base delle delibere delle facoltà interessate.

Dopo il termine massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente tabella deve essere prevista una verifica del nuovo ordinamento.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

ALLEGATO 2

Tabella XXVII-bis

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche si effettua mediante un ciclo di studi universitario della durata di cinque anni di insegnamento teorico e pratico suddivisi in un triennio propedeutico ed in un biennio. L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio. È previsto un periodo di tirocinio pratico *post-lauream*.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non meno di trenta.

Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge. Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti.

Il corso di studi si articola perciò in insegnamenti fondamentali annuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Sono suggeriti i seguenti orientamenti: 1) scienza e sviluppo del farmaco; 2) farmacoterapeutico; 3) tecnologico; 4) igienico nutrizionale; 5) fitofarmaceutico.

Essi devono essere basati sulla combinazione di quelle discipline che meglio rispondono ad una logica di natura culturale applicativa che rifletta le effettive esigenze e competenze della sede nei diversi settori scientifico-professionali nonché sulla disponibilità effettiva di docenti ed attrezzature.

Possono essere altresì previsti altri orientamenti sempreché riflettano le effettive esigenze e competenze della sede.

Insegnamenti fondamentali:

1) matematica;

2) fisica;

3) chimica generale ed inorganica;

4) biologia generale (*a*);

5) anatomia umana;

6) microbiologia (semestrale);

7) chimica organica I;

8) chimica fisica;

9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;

10) analisi dei medicinali (semestrale);

11) chimica biologica *(c)*;

12) fisiologia generale;

13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;

14) chimica organica II;

15) metodi fisici in chimica organica;

16) biochimica applicata;

17) analisi dei farmaci I;

18) chimica farmaceutica e tossicologica I;

19) patologia generale (semestrale) *(e)*;

20 chimica degli alimenti (semestrale);

21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;

22) chimica farmaceutica e tossicologica II;

23) analisi dei farmaci II;

24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;

25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;

26) disciplina fondamentale di orientamento;

27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;

28) chimica farmaceutica applicata;

29) impianti dell'industria farmaceutica;

30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

(a) Corso integrato: discipline: 1) biologia animale; 2) biologia vegetale.

(b) Per la facoltà di farmacia.

(c) Biochimica generale ed applicata (medica).

(d) Farmacognosia.

(e) Con elementi di terminologia medica.

(f) Farmacologia e farmacoterapia.

(g) Tossicologia.

Triennio propedeutico esami 1-19.

Biennio esami 20-30.

Insegnamenti fondamentali di orientamento:

1) Scienze e sviluppo del farmaco:
chimica farmaceutica e tossicologica III.

2) Farmaco terapeutico:
saggi e dosaggi farmacologici.

3) Tecnologico:
tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II.

4) Igienico nutrizionale:
igiene *(h)*.

5) Fitofarmaceutico:
botanica farmaceutica.

(h) Con elementi di epidemiologia e medicina preventiva.

I consigli di corso di laurea e le facoltà, rispetto alle discipline di orientamento, propongono ai competenti organi accademici l'inclusione a statuto nelle università delle singole discipline in relazione agli orientamenti scientifico-professionali.

Possono essere inserite in statuto, ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed utilizzate come corsi di orientamento, tutte le discipline dell'ordinamento didattico nazionale.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto di iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico ogni consiglio di corso di laurea e facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, può deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali. La stessa disciplina può far parte di più orientamenti. Gli organi accademici propongono per l'inserimento a statuto sia gli orientamenti che le discipline ad esse afferenti (non meno di due complementari semestrali per ogni orientamento). Gli organi accademici propongono anche la propedeuticità dei corsi fondamentali e di orientamento.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame integrato di almeno altri due corsi semestrali scelti fra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente inoltre sarà tenuto a dimostrare di aver appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che comprenderà il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà. Lo studente deve iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente afferente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi avviene dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Può essere anche effettuato per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso l'industria farmaceutica.

Norme finali e transitorie.

I consigli di dipartimento, i consigli di corso di laurea e le facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito della programmazione didattica susseguente all'entrata in vigore della presente tabella propongono, sentiti i docenti interessati, la copertura degli insegnamenti compresi nella nuova tabella e con compresi nella vecchia, garantendo prioritariamente la copertura di insegnamenti fondamentali, con le seguenti modalità:

a) utilizzando le equivalenze delle discipline che saranno determinate dal Consiglio universitario nazionale;

b) attraverso il passaggio ad altra disciplina di titolarità presente nel nuovo ordinamento purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale di quella attuale di titolarità;

c) attraverso il passaggio di posto e persona ad altra disciplina di titolarità presente nel nuovo ordinamento e riconosciuta affine a quella di attuale titolarità dal Consiglio universitario nazionale.

Tali passaggi sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione, con apposito provvedimento sentito il parere del Consiglio universitario nazionale (alternativamente su conforme parere favorevole del Consiglio universitario nazionale) ove richiesto, sulla base delle delibere delle facoltà interessate.

Dopo il termine massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente tabella deve essere prevista una verifica del nuovo ordinamento.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

89A2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni all'ordinamento universitario relativamente ai corsi di laurea in chimica ed in chimica industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in chimica e del corso di laurea in chimica industriale;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di discostarsi in alcuni punti dal parere del Consiglio universitario nazionale, al fine di rendere le tabelle conformi alla normativa vigente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in chimica e della laurea in chimica industriale di cui alle tabelle rispettivamente XIX e XX annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è sostituito da quello stabilito dalle tabelle XIX e XX annesse al presente decreto, firmate, d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il 1° novembre 1990 gli ordinamenti didattici per il conseguimento della laurea in chimica e della laurea in chimica industriale saranno modificati per ciascuna università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate agli ordinamenti di cui alle allegate tabelle, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 104

ALLEGATO 1

Tabella XIX

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I consigli di corso di laurea e le facoltà, rispetto all'elenco delle discipline non obbligatorie, propongono ai competenti organi accademici l'inclusione a statuto nelle singole università delle singole discipline in relazione agli indirizzi scientifico-culturali.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di 1680 ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, i consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

I consigli di corso di laurea stabiliranno l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, i consigli di corso di laurea possono definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Triennio propedeutico.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

A) Area matematica (240 ore totali):
istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area di fisica (180 ore totali):
fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):
chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):
chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):
chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):
chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali, (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Gli studenti che intendono seguire nel biennio l'indirizzo di chimica biologica devono scegliere i due corsi opzionali tra i seguenti:

1) biologia cellulare;
2) biologia generale;
3) genetica;
4) microbiologia generale.

Gli studenti che intendono seguire nel biennio l'indirizzo chimica ambientale devono scegliere i due corsi opzionali tra i seguenti:

1) biologia generale;
2) ecologia;
3) ecotossicologia;
4) litologia e geologia.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale e inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi: in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea

nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Ogni università, sede del corso di laurea in chimica, in relazione alle proprie competenze ed esigenze scientifiche ed alle esigenze del territorio, inserisce a statuto da due a cinque indirizzi del biennio, tenendo conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea e previo parere del Consiglio universitario nazionale.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

chimica analitica, chimica biologica, chimica fisica, chimica inorganica, chimica organica, chimica ambientale.

Fermo restando il numero massimo di cinque, possono essere inseriti a statuto, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico, indirizzi diversi da quelli sopra riportati che prevedano però lo stesso numero di corsi e di esami. Gli indirizzi proposti debbono riflettere effettive competenze ed esigenze della sede in specifici settori scientifico-professionali o possono derivare dalla integrazione di due o più degli indirizzi sopra indicati.

Indirizzo: chimica analitica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica analitica (secondo corso);

2) chimica analitica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);

4) laboratorio di chimica analitica (quinto corso).

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica analitica (terzo corso) e laboratorio di chimica analitica (quinto corso).

Indirizzo: chimica fisica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);

2) chimica fisica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Indirizzo: chimica inorganica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) chimica inorganica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Indirizzo: chimica organica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);

2) chimica organica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Indirizzo: chimica biologica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica biologica (secondo corso);

2) biologia molecolare;

3) laboratorio di chimica biologica;

4) laboratorio di biologia molecolare.

I corsi di chimica biologica (secondo corso) e di laboratorio di chimica biologica danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di biologia molecolare e di laboratorio di biologia molecolare.

Indirizzo: chimica ambientale

I corsi fondamentali sono:

1) chimica e tecnologia dei materiali;

2) chimica dell'ambiente;

3) laboratorio di chimica dell'ambiente;

4) laboratorio di tecnologie dei materiali.

I corsi di chimica e tecnologia dei materiali e di laboratorio di tecnologie dei materiali danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica dell'ambiente e di laboratorio di chimica dell'ambiente.

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, fra le discipline attivate.

Possono anche essere inserite a statuto, con la procedura prevista dall'art. 17 del testo unico n. 1592/1933, ed utilizzate, nel rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti, come corsi opzionali tutte le discipline fondamentali dell'ordinamento nazionale. Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dai singoli consigli di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Norme finali e transitorie.

I consigli di dipartimento, i consigli di corso di laurea e le facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito della programmazione didattica susseguente all'entrata in vigore della presente tabella propongono, sentiti i docenti interessati, la copertura degli insegnamenti compresi nella nuova tabella e non compresi nella vecchia, garantendo prioritariamente la copertura di insegnamenti fondamentali del triennio e del biennio, con le seguenti modalità:

a) utilizzando le equivalenze sottoelencate:

fisica sperimentale equivalente a fisica generale;

esercitazioni di fisica sperimentale equivalente a laboratorio di fisica generale;

esercitazioni di analisi chimica qualitativa equivalente a laboratorio di chimica analitica;

esercitazioni di analisi chimica quantitativa equivalente a laboratorio di chimica analitica;

esercitazioni di analisi chimica applicata equivalente a laboratorio di chimica analitica;

esercitazioni di chimica fisica equivalente a laboratorio di chimica fisica;

esercitazioni di chimica organica e analisi organica equivalente a laboratorio di chimica organica;

esercitazioni di preparazione chimica quinto anno equivalente a laboratorio di chimica organica oppure laboratorio di chimica inorganica;

esercitazioni di preparazione chimica primo anno equivalente a laboratorio di chimica generale e inorganica oppure laboratorio di chimica inorganica;

b) attraverso il passaggio ad altra disciplina di titolarità presente nel nuovo ordinamento purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale di quella attuale di titolarietà;

c) attraverso il passaggio di posto e persona ad altra disciplina di titolarità presente nel nuovo ordinamento appartenente allo stesso gruppo concorsuale di quella di attuale titolarità o riconosciuta affine a quella di attuale titolarità dal Consiglio universitario nazionale.

Tali passaggi sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione con apposito provvedimento su conforme parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, ove richiesto, sulla base delle delibere delle facoltà interessate.

Dopo almeno dieci anni dalla entrata in vigore della presente tabella deve essere prevista una verifica del nuovo ordinamento.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

ALLEGATO 2

Tabella XX

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

La durata del corso di studi in chimica industriale è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale a carattere applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventiquattro

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I consigli di corso di laurea e le facoltà, propongono ai competenti organi accademici l'inclusione a statuto nelle singole università delle singole discipline non obbligatorie in relazione agli indirizzi attivati.

La didattica del corso di laurea in chimica industriale è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di millesettecentosettanta ore, suddivise in ventisette corsi e diciassette esami e nel biennio di cinquecentosettanta ore suddivise in nove corsi e sette esami. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, i consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

I consigli di corso di laurea stabiliranno l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, i consigli di corso di laurea possono definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondano ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti nella presente tabella.

Triennio di studi propedeutici.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi fondamentali indicati.

Area matematica (180 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);

istituzioni di matematiche (secondo corso);

calcolo numerico e programmazione.

Area fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);

fisica generale (secondo corso);

laboratorio di fisica generale.

Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;

laboratorio di chimica generale ed inorganica;

chimica inorganica;

laboratorio di chimica inorganica.

Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);

laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso);

laboratorio di chimica organica (secondo corso).

Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica;

laboratorio di chimica analitica;

chimica analitica strumentale;

laboratorio di chimica analitica strumentale.

Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);

laboratorio di chimica fisica;

chimica fisica (secondo corso);

chimica fisica industriale.

Area di chimica industriale (270 ore totali):

chimica industriale I;

laboratorio di chimica industriale I;

processi ed impianti industriali chimici I;

laboratorio di processi ed impianti industriali chimici.

Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica.

«Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica industriale».

È prevista una prova di esame unica nei casi elencati qui di seguito:

1) chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica generale ed inorganica;

2) fisica generale II, laboratorio di fisica generale;

3) chimica analitica, laboratorio di chimica analitica;

4) chimica analitica strumentale, laboratorio di chimica analitica strumentale;

5) chimica fisica II, laboratorio di chimica fisica;

6) chimica organica I, laboratorio di chimica organica I;

7) chimica organica II, laboratorio di chimica organica II;

8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica;

9) chimica industriale I, laboratorio di chimica industriale I;

10) processi e impianti industriali chimici I, laboratorio di processi e impianti industriali chimici.

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi: in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o dalla facoltà di chimica industriale.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Lo studente dovrà seguire tre insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi (corrispondenti a due esami) e sei insegnamenti di indirizzo di cui uno abbinato ad un omonimo corso di laboratorio con esame unico, per un totale di cinque esami.

Il biennio ha quattro diversi indirizzi: ricerca e sviluppo dei processi, ricerca e sviluppo dei materiali, ricerca e sviluppo dei prodotti, chimico-biotecnologico.

Ogni sede potrà inserire a statuto uno o più degli indirizzi sopra indicati tenendo conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea e previo parere del Consiglio universitario nazionale. Fermo restando il numero massimo di quattro, possono essere inseriti a statuto, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico, indirizzi diversi da quelli sopra riportati che prevedano però lo stesso numero di corsi e di esami. Gli indirizzi proposti debbono riflettere effettive competenze ed esigenze della sede in specifici settori scientifico-professionali o possono derivare dalla integrazione di due o più degli indirizzi sopra indicati.

Nel biennio lo studente dovrà svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti l'indirizzo prescelto.

Insegnamenti fondamentali del biennio comuni a tutti gli indirizzi.

Chimica industriale II;

Laboratorio di chimica industriale II;

Processi e impianti industriali chimici II.

Gli insegnamenti di chimica industriale II e di laboratorio di chimica industriale II danno luogo a una prova di esame unica.

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi fondamentali del biennio comune a tutti gli indirizzi costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Insegnamenti di indirizzo.

Sono irrinunciabili i seguenti insegnamenti di indirizzo:

teoria e sviluppo dei processi chimici (ricerca e sviluppo dei processi);

chimica organica industriale (ricerca e sviluppo dei prodotti);

chimica fisica dei materiali (ricerca e sviluppo dei materiali);

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale (chimico-biotecnologico).

Gli altri cinque insegnamenti di indirizzo potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede fra le discipline attivate.

Possono anche essere inserite a statuto, con la procedura prevista dall'art. 17 del testo unico n. 1592/1933, ed utilizzate, nel rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti, come corsi opzionali tutte le discipline fondamentali dell'ordinamento nazionale. Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

In tale elenco saranno indicati con asterisco gli insegnamenti che la sede intende consigliare in via preferenziale. La sede potrà, altresì, individuare all'interno dell'indirizzo vari orientamenti e indicare, per ciascuno di essi, gli insegnamenti consigliati.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superati i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dai singoli consigli di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti. Le modalità di svolgimento dell'esame di laurea saranno stabilite dai singoli consigli di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica industriale, mentre il certificato relativo, rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Norme finali e transitorie.

I consigli di dipartimento, i consigli in corso di laurea e le facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito della programmazione didattica susseguente all'entrata in vigore della presente tabella propongono, sentiti i docenti interessati, la copertura degli insegnamenti compresi nella nuova tabella e non compresi nella vecchia, garantendo prioritariamente la copertura di insegnamenti fondamentali del triennio e del biennio, con le seguenti modalità:

a) utilizzando le equivalenze sottoelencate:

esercitazioni di preparazioni chimiche con laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica sperimentale con fisica generale;

esercitazioni di fisica sperimentale con laboratorio di fisica generale;

esercitazioni di chimica fisica con laboratorio di chimica fisica;

esercitazioni di analisi chimica qualitativa con laboratorio di chimica analitica;

esercitazioni di chimica organica e analisi organica con laboratorio di chimica organica;

impianti industriali chimici con elementi di disegno con processi ed impianti industriali chimici;

esercitazioni di chimica industriale con laboratorio di chimica industriale;

b) attraverso il passaggio ad altra disciplina di titolarità presente nel nuovo ordinamento purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale di quella di attuale titolarità;

c) attraverso il passaggio di posto a persona ad altra disciplina di titolarità presente nel nuovo ordinamento appartenente allo stesso gruppo concorsuale di quella di attuale titolarità o riconosciuta affine a quella di attuale titolarità dal Consiglio universitario nazionale.

Tali passaggi sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione con apposito provvedimento su conforme parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, ove richiesto, sulla base delle delibere delle facoltà interessate.

Dopo almeno dieci anni dall'entrata in vigore della presente tabella deve essere prevista una verifica del nuovo ordinamento.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

89A2012

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 aprile 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti in favore della regione Calabria per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 14498 del 27 settembre 1988 con la quale la regione Calabria ha trasmesso la deliberazione della giunta regionale n. 4168 del 23 settembre 1988 con allegati i decreti in data 27 settembre 1988, n. 14496/Serv. 4ª, n. 14495/Serv. 4ª e n. 14497/Serv. 4ª, con i quali si inviano, elencati in ordine di priorità rispettivamente per le province di Reggio Calabria, di Cosenza e di Catanzaro, i progetti di acquedotti da finanziare;

Visto il telegramma 14 novembre 1988, n. 34/ACQ, del Ministero dei lavori pubblici e la successiva nota di risposta della Regione n. 18062 del 20 dicembre 1988, con la quale è stata trasmessa la deliberazione della giunta regionale n. 5383 del 13 dicembre 1988 relativa alla formulazione dell'ordine di priorità definitivo dei progetti da finanziare;

Visto il telegramma 16 marzo 1989 con il quale l'assessorato regionale ai lavori pubblici per la Calabria comunicava che il progetto di acquedotto di Reggio Calabria, inserito al primo posto dell'ordine di priorità definitivo regionale, doveva depennarsi dall'elenco perché non era stato approvato dall'organo tecnico amministrativo regionale istituzionalmente competente;

Vista la successiva nota dell'Assessorato medesimo n. 5092 del 21 marzo 1989 con la quale veniva richiesto l'eventuale finanziamento di uno stralcio funzionale di un miliardo di lire del progetto di acquedotto del comune di Cariati, incluso al tredicesimo posto dell'ordine di priorità definitivo regionale con un importo di due miliardi di lire;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Calabria di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati.

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (lire × 1000)
1) Comune di Cosenza - Completamento e rifacimento della rete idrica interna (primo stralcio funzionale)	2.700.000
2) Comune di Catanzaro - Costruzione della rete idrica a servizio della località Corace-Calivello	2.520.000
3) Comune di Catanzaro - Costruzione della rete idrica interna in località Giovino di Lido di Catanzaro	922.500
4) Comune di Lamezia Terme - Sostituzione rete idrica degli abitati di Nicastro e Sambiase (stralcio funzionale)	1.800.000
5) Comune di Crotone - Adeguamento della rete di distribuzione urbana (stralcio funzionale)	1.800.000
6) Comune di Rossano - Valorizzazione idropotabile per le frazioni Piragineti e Pirro Malena	995.700
7) Comune di Rende - Integrazione delle risorse idriche comunali	919.000
8) Comune di Vibo Valentia - Ristrutturazione rete idrica di Vibo Marina e Portosalvo (stralcio funzionale)	1.404.000
9) Comune di Cassano Ionio - Rifacimento e ammodernamento acquedotto di Sibari	1.620.000
10) Comune di Taurianova - Completamento rete idrica urbana (stralcio funzionale)	1.800.000
11) Comune di Paola - Ristrutturazione e costruzione tubazione da sorgente «Ceraselle» alla addutrice principale	1.140.500
12) Comune di Siderno - Rete di distribuzione idrica cittadina (stralcio funzionale)	1.800.000
13) Comune di Cariati - Realizzazione della rete di distribuzione idrica cittadina (stralcio funzionale)	900.000

Roma, addì 18 aprile 1989

Il Ministro: FERRI

89A2016

DECRETO 18 aprile 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Piemonte per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Viste la nota n. 470/00 I.I. del 27 settembre 1988 con la quale la regione Piemonte ha trasmesso la deliberazione della giunta regionale n. 40-23601 del 27 settembre 1988 con la quale sono stati inviati i progetti di acquedotti da finanziare e l'ordine di priorità generale degli stessi, di cui all'annesso allegato n. 3;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Piemonte di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati.

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (lire × 1000)
1) Consorzio Val Badone - Sistemazione generale reti e sorgenti (III lotto - stralcio funzionale)	900.000
2) Consorzio acq. Caselle Borgaro - Opere di ampliamento e di ristrutturazione acquedotto Maioppano di Caselle e Borgano (stralcio funzionale)	900.000
3) Consorzio Val Bormida - Inteventi di integrazione e potenziamento delle condotte (stralcio funzionale)	1.350.000
4) C.M. Langa astigiana Val Bormida - Completamento ed ampliamento dell'acquedotto Alta Langa astigiana (stralcio funzionale)	900.000
5) Consorzio Benevello Montelupo - Sistemazione e razionalizzazione dell'acquedotto Benevello Montelupo Rodello (stralcio funzionale)	900.000
6) Consorzio della Piana - Miglioramento e potenziamento acquedotto consortile della Piana (stralcio funzionale)	900.000
7) Consorzio acq. Fiano Cafasse - Potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto Fiano Cafasse (stralcio funzionale)	900.000
8) Consorzio Bassa Langa asciutta - Potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto della Bassa Langa (stralcio funzionale)	900.000
9) A.C.E.A. Pinerolo - Progetto generale acquedotti di Pinerolo (stralcio funzionale)	1.800.000
10) Consorzio Villadossola - Acquedotto dell'Arsa (primo lotto stralcio funzionale)	1.350.000
11) Consorzio Magliano Alfieri Castellinaldo - Lavori urgenti di costruzione opere di presa e adduzione idrica ai comuni interessati (stralcio funzionale)	900.000

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (lire × 1000)
12) Consorzio Valtiglione - Ristrutturazione reti interne e serbatoi acquedotto Valtiglione - Asti (stralcio funzionale)	900.000
13) Consorzio Madonna della Rocchetta - Potenziamento rete idrica (stralcio funzionale)	900.000
14) Comune di Gravellona Toce - Interventi di sistemazione acquedotto comunale (stralcio funzionale)	1.350.000
15) Comune di Santhià - Sistemazione e potenziamento acquedotto comunale (terzo lotto - stralcio funzionale)	900.000
16) Comune di Fossano - Sistemazione e potenziamento acquedotto comunale (stralcio funzionale)	1.800.000
17) Comune di Scalenghe - Nuovo acquedotto comunale (stralcio funzionale)	900.000
18) Comune di Orta San Giulio - Ristrutturazione rete idrica comunale (stralcio funzionale)	900.000
19) Comune di Frassineto Po - Completamento ed ampliamento acquedotto comunale (stralcio funzionale)	900.000
20) Comune di Moretta - Acquedotto municipale a servizio delle frazioni (stralcio funzionale)	900.000
21) Comune di Candiolo - Ampliamento e ristrutturazione acquedotto comunale (stralcio funzionale)	900.000
22) Comune di Nizza Monferrato - Ammodernamento e completamento acquedotto comunale (stralcio funzionale)	900.000
23) Comune di Brà - Potenziamento acquedotto comunale nel settore sud-occidentale di Brà (stralcio funzionale).	900.000

Roma, addì 18 aprile 1989

Il Ministro: FERRI

89A2014

DECRETO 18 aprile 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Marche per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 415 Pres. del 27 settembre 1988 con la quale la regione Marche in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 5823 del 26 settembre 1988, ha trasmesso i progetti da finanziare elencando nella parte *A* quelli ricadenti in aree centro-nord e nella parte *B* quelli appartenenti ad aree meridionali;

Visti il telegramma 14 novembre 1988, n. 31/ACQ del Ministero dei lavori pubblici e la successiva nota di risposta del vice presidente della regione n. 113/88 del 21 novembre 1988 con la quale venivano stabilite definitivamente le priorità decrescenti dei progetti elencati nella suddetta parte *A* e parte *B*;

Vista la nota n. 1375-G/2 del 22 marzo 1989 con la quale l'assessore all'ambiente ed urbanistica della regione ha richiesto, in relazione alla grave carenza idropotabile sopraggiunta, di finanziare immediatamente dopo il progetto del Consorzio dell'acquedotto del Nera (prima priorità - parte *A*) uno stralcio funzionale di un miliardo di lire del progetto di acquedotto del comune di Fratterosa, già inserito nel citato ordine prioritario definitivo in seconda priorità alla lettera *t*);

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Marche di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (lire × 1000)
—	—
1) Consorzio acquedotto del Nera - Schema idrico integrato consorzio «Nera - Tennacola» nel tratto S. Elpidio a Mare - Civitanova Marche	7.200.000
2) Comune di Fratterosa - Progetto nuova condotta, recupero e potenziamento sorgenti per l'approvvigionamento comunale (stralcio funzionale)	900.000
3) Consorzio idrico intercomunale Piceno - Rinnovo rete idrica interna del comune di S. Benedetto del Tronto nella fascia collinare	913.000

Roma, addì 18 aprile 1989

Il Ministro: FERRI

89A2015

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 maggio 1989.

Rettifica ed integrazione al decreto ministeriale 11 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centosei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Bari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centosei parrocchie costituite nella diocesi di Bari;

vennero dichiarate estinte sessantotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1987, con il quale venne rettificata la denominazione di una parrocchia e di una chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione e la sede di altre tre parrocchie ed integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 11 novembre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 50, 51 e 102 è la seguente:

50. Comune di Bari, frazione Ceglie del Campo, parrocchia S. Maria del Campo e della Pietà, sita in 70010 Bari-Ceglie del Campo, piazza S. Maria del Campo.

51. Comune di Bari, frazione Ceglie del Campo, parrocchia S. Rita, sita in 70010 Bari-Ceglie del Campo, strada provinciale Bari-Bitritto.

102. Comune di Triggiano, parrocchia SS. Crocifisso, sita in 70019 Triggiano, via D. Peppino Palella;

il testo dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle sessantotto chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti tre chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa denominazione e diversa sede, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI BARI

1. Comune di Bari, alla chiesa parrocchiale Nostra Signora del SS. Sacramento sita in Bari, via Pasubio, 155, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia SS. Sacramento sita in 70124 Bari, via Pasubio, 155.

2. Comune di Bari, frazione Ceglie del Campo, alla chiesa parrocchiale S. Maria del Campo, sita in 70010 Bari-Ceglie del Campo, piazza S. Maria del Campo, succede per l'intero patrimonio la parrocchia S. Maria del Campo e della Pietà, sita in 70010 Bari-Ceglie del Campo, piazza S. Maria del Campo.

3. Comune di Bari, frazione Ceglie del Campo, alla chiesa parrocchiale S. Maria della Pietà, sita in 70010 Bari-Ceglie del Campo, via Trieste, 31, succede per l'intero patrimonio la parrocchia S. Maria del Campo e della Pietà, sita in 70010 Bari-Ceglie del Campo, piazza S. Maria del Campo;

relativamente alle restanti sessantacinque chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Roma, addì 3 maggio 1989

Il Ministro: GAVA

89A2020

DECRETO 3 maggio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 30 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero; il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentottanta parrocchie costituite; la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentosessantaquattro enti beneficiali; la perdita della personalità giuridica civile da parte di cinquecentocinquantaquattro chiese parrocchiali, chiese curaziali, chiese filiali e cappelle, tutti della diocesi di Bolzano-Bressanone/Bozen-Brixen.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Bolzano-Bressanone;

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentottanta parrocchie costituite nella predetta diocesi;

vennero dichiarati estinti quattrocentosessantaquattro enti beneficiali;

vennero dichiarate estinte cinquecentocinquantaquattro chiese parrocchiali, filiali, curaziali ed elencati gli enti ecclesiastici che ad esse succedevano in tutti i rapporti attivi e passivi;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1988, con il quale vennero integrati gli elenchi degli enti beneficiali estinti e delle chiese parrocchiali, filiali, curaziali e cappelle estinte e venne integrato e rettificato l'elenco dei rapporti successori;

Visto il provvedimento in data 20 marzo 1989 con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente gli elenchi delle chiese parrocchiali, filiali, curaziali e cappelle estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 30 dicembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 5 è sostituito come segue:

«Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perdono la personalità giuridica civile le seguenti cinquecentosessanta chiese parrocchiali, chiese curaziali, chiese filiali e cappelle:»;

l'elenco di cui al citato art. 5 è ulteriormente integrato come segue:

557. Chiesa romana-cattolica di S. Croce in Sabiona-Pardell/Chiusa nota anche come roemische katholische Heiligkreuzkirche in Saeben-Pardell/Klausen.

558. Chiesa romana-cattolica di Nostra Signora in Pardell-Lazfons nota anche come chiesa romana-cattolica Madonna delle Grazie, roemische katholische Unsere Liebfrauenkirche in Pardell Latzfons.

559. Chiesa filiale romana-cattolica di S. Martino al Castello di Marzia nota anche come roemische katholische Filialkirche zum hl. Martin beim Schloss Matsch.

560. Cappella romana-cattolica della Visitazione della B. V. a Cortaccia nota anche come roemische katholische Kapelle Maria Heimsuchung in Kurtatsch;

l'inizio dell'art. 6 è sostituito come segue:

«Alle cinquecentosessanta chiese parrocchiali, chiese curaziali, chiese filiali e cappelle estinte, di cui al precedente art. 5, succedono in tutti i rapporti attivi e passivi gli enti per ciascuna di seguito indicati:»;

l'elenco di cui all'art. 6/D è ulteriormente integrato come segue:

141. Alla chiesa romana-cattolica di S. Croce in Sabiona-Pardell/Chiusa, nota anche come roemische katholische Heiligkreuzkirche in Saeben-Pardell/Klausen. Alla chiesa romana-cattolica di Nostra Signora in Pardell-Lazfons, nota anche come chiesa romana-cattolica Madonna delle Grazie e come roemische katholische Unsere Liebfrauenkirche in Pardell-Latzfons, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia S. Andrea apostolo sita in Chiusa - 39043 Chiusa, Pfarrei zum hl. Andreas Apostel in Klausen - 39043 Klausen.

142. Alla chiesa filiale romana-cattolica di S. Martino al Castello di Mazia, nota anche come roemische katholische Filialkirche zum hl. Martin beim Schloss Matsch. Alla cappella romana-cattolica della Visitazione della B.V. a Cortaccia, nota anche come roemische katholische Kapelle Maria Heimsuchung in Kurtatsch, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia S. Florino in Mazia - 39020 Marzia, Pfarrei zum hl. Florin in Matsch - 39020 Matsch.

Romà addì 3 maggio 1989

Il Ministro: GAVA

89A2021

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 maggio 1989.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 maggio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 maggio 1992 per un importo di lire 2.500 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

L'importo di lire 2.500 miliardi e incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 17 novembre ed al 17 maggio di ogni anno di durata dei titoli.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.0000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5.000.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 17 maggio 1989 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,75 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, dev'essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 15 maggio 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 maggio 1989. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 17 maggio 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 maggio 1992; esse avranno inizio il 17 maggio 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla

esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1989
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 249

89A2046

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 2 maggio 1989.

Misure di protezione sanitaria applicabili all'importazione di talune carni fresche provenienti dall'Argentina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 86/194/CEE del 9 aprile 1986;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1986 recante le condizioni zoosanitarie per l'importazione di animali e carni dall'Argentina;

Vista la decisione della commissione CEE del 23 febbraio 1989, n. 89/179/CEE, relativa alle misure di protezione sanitaria applicabili all'importazione di talune carni fresche provenienti dall'Argentina;

Ritenuto opportuno prendere atto delle mutate condizioni zoosanitarie dell'Argentina che hanno determinato l'adozione della decisione n. 89/179/CEE sopracitata;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione di carni fresche di bovini, ovini e caprini dall'Argentina di cui all'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986 è sospesa per le seguenti province:

Chaco;
Formosa.

È altresì sospesa l'importazione di carni fresche ottenute da carcasse bovine, ovine e caprine disossate in impianti di sezionamento situati nelle province sopracitate.

Art. 2.

Le carni bovine, ovine e caprine provenienti dall'Argentina dovranno essere scortate da un certificato di polizia zoosanitaria conforme all'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986 da cui risulti che le stesse non provengono dalle province di Chaco e Formosa.

Art. 3.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1989

p. *Il Ministro:* CONTU

89A2049

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 88

Corso dei cambi del 9 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1395 —	1395 —	1395,05	1395 —	1395 —	1395 —	1395,450	1395 —	1395 —	1395 —
Marco germanico	728,550	728,550	728,75	728,550	728,550	728,60	728,900	728,550	728,550	728,55
Franco francese	215,840	215,840	216,20	215,840	215,840	215,84	215,890	215,840	215,840	215,84
Fiorino olandese	646,290	646,290	646,50	646,290	646,290	646,29	646,270	646,290	646,290	646,29
Franco belga	34,820	34,820	34,82	34,820	34,820	34,82	34,812	34,820	34,820	34,82
Lira sterlina	2319,200	2319,200	2321 —	2319,200	2319,200	2319 —	2319,200	2319,200	2319,200	2319,20
Lira irlandese	1949 —	1949 —	1949 —	1949 —	1949 —	1949 —	1948,500	1949 —	1949 —	—
Corona danese	187,350	187,350	187,25	187,350	187,350	187,35	187,350	187,350	187,350	187,35
Dracma	8,571	8,571	8,56	8,571	—	—	8,570	8,571	8,571	—
E.C.U.	1517,950	1517,950	1518,50	1517,950	1517,950	1517,95	1518,100	1517,950	1517,950	1517,95
Dollaro canadese	1176 —	1176 —	1176 —	1176 —	1176 —	1176 —	1176,200	1176 —	1176 —	1176 —
Yen giapponese	10,342	10,342	10,31	10,342	10,342	10,34	10,340	10,342	10,342	10,34
Franco svizzero	817,600	817,600	816,75	817,600	817,600	817,60	817,880	817,600	817,600	817,60
Scellino austriaco	103,589	103,589	103,60	103,589	103,589	103,58	103,610	103,589	103,589	103,58
Corona norvegese	201,850	201,850	201,58	201,850	201,850	201,85	202 —	201,850	201,850	201,85
Corona svedese	215,780	215,780	215,75	215,780	215,780	215,78	215,650	215,780	215,780	215,78
FIM	327,810	327,810	328 —	327,810	327,810	327,81	328 —	327,810	327,810	—
Escudo portoghese	8,834	8,834	8,84	8,834	8,834	8,83	8,828	8,834	8,834	8,83
Peseta spagnola	11,752	11,752	11;75	11,752	11,752	11,75	11,754	11,752	11,752	11,75
Dollaro australiano	1112,200	1112,200	1110 —	1112,200	1112,200	1112,20	1112 —	1112,200	1112,200	1112,20

Media dei titoli del 9 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,100
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,950
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,900
» » » 22- 6-1987/91	87,600
» » » 18- 3-1987/94	72,225
» » » 21- 4-1987/94	71,775
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,925
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,150
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,225
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,475
» » » TR 2,5% 1983/93	89,675
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,750
» » » » 16- 8-1985/90	99,425
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	101,475
» » » » 18-12-1985/90	99,625

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 1-1984/91	101,025
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,425
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,950
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,225
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,250
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,275
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,275
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,575
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,600
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,975
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,800
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,775
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,825
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,050
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,675
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,450
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,400
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,725
»	»	»	»	19- 5-1986/92	96,900
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,425
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,375
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,475
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,400
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,550
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,300
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,400
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,300
»	»	»	»	20-10-1986/93	95,050
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,125
»	»	»	»	18-11-1987/93	96,125
»	»	»	»	1- 1-1988/93	96,975
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,825
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,875
»	»	»	»	1- 4-1988/93	96,975
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,175
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,500
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,075
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,375
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,175
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,725
»	»	»	»	1- 2-1985/95	96,225
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,400
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,575
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,275
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,625
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,275
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,825
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,575
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,500
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,450
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,750
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,350
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,325
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,825
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,300
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,150
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,075
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,825
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,075
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,400
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,100
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,475
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,950
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,225
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,525
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,400
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,775
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,375
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,075
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,525

Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101,500
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,475
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,225
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,375
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,525
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	97,975
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,425
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	101 —
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,475
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,200
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	100 —
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,350
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,325
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,850
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,200
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,150
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,325
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,875
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,425
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,325
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,475
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,325
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,725
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,525
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,675
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,675
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,900
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,725
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,825
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,675
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,575
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,550
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,375
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,700
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,400
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,850
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,250
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,375
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,375
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,975
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,825
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,625

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,650
»	»	»	»	1983/90 11,50%	103,575
»	»	»	»	1984/91 11,25%	103,200
»	»	»	»	1987/91 8,75%	97 —
»	»	»	»	1984/92 10,50%	102,100
»	»	»	»	1985/93 9,60%	99,750
»	»	»	»	1985/93 9,75%	100,250
»	»	»	»	1985/93 9,00%	98,100
»	»	»	»	1985/93 8,75%	97,100
»	»	»	»	1986/94 8,75%	96,775
»	»	»	»	1986/94 6,90%	90,200
»	»	»	»	1987/94 7,75%	90,400
»	»	»	»	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M09059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Panta*, con sede in Tradate (Varese) e stabilimento di Tradate (Varese):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 1° luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Panta*, con sede in Tradate (Varese) e stabilimento di Tradate (Varese):

periodo: dal 2 luglio 1987 al 1° gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione : dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Panta*, con sede in Tradate (Varese) e stabilimento di Tradate (Varese):

periodo: dal 2 gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Sicrem*, con sede in Pizzighettone (Cremona) e stabilimento di Pizzighettone (Cremona):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 5 settembre 1988 dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Nuova Pansac (già Milanplast)*, con sede in Aulla (Massa) e stabilimento di Aulla (Massa):

periodo: dall'11 aprile 1988 all'11 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Nuova Pansac* (già *Milanplast*), con sede in Aulla (Massa) e stabilimento di Aulla (massa):

periodo: dal 12 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit*, con sede in Roccasecca (Frosinone) e stabilimento di Roccasecca (Frosinone):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione : dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Morassutti Paolo*, con sede in Padova e stabilimento di Padova,:

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 22 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Morassutti Paolo*, con sede in Padova e stabilimento di Padova,:

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 22 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Fresystem* già *Due G. sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Nuova Valserchio*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 5 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dall'8 giugno 1987 ;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Sicel*, con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 7 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Istituto Donegani*, con sede in Novara e stabilimento di Napoli-Barra:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 27 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Istituto Donegani*, con sede in Novara e stabilimento di Napoli-Barra:

periodo: dal 28 dicembre 1988 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Fincantieri - C.N.I. - Div. riparazioni navali*, con sede in Trieste e stabilimenti di Arsenale San Marco (Trieste), C.N.O.M.V. di Venezia, M.G.N. di Genova, OARN di Genova, Palermo e Taranto:

periodo. dal 25 luglio 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Nuova Saip*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 28 novembre 1986 al 28 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Nuova Saip*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 29 maggio 1987 al 28 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. Nuova Saip*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 29 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Nuova Saip*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 29 maggio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

20) *S.p.a. Vibrocemento Perugia*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987,
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Vibrocemento Perugia*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Edilcemento Gubbio*, con sede in Gubbio e stabilimento di Gubbio:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 1° agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Edilcemento Gubbio*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 2 agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

25) *S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimento di Sambuca Val di Pesa (Firenze):

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

26) *S.p.a. Nuova Eurolene*, con sede in Palazzo di Assisi (Perugia) e stabilimento di Palazzo di Assisi (Perugia):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Ghinea*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia):

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 1° aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

28) *S.p.a. Ghinea*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia):

periodo: dal 2 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

29) *S.p.a. Ghinea*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 31 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

30) *S.p.a. Cantieri Posillipo*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Cardinali*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Officine sanitarie Foligno*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento in Foligno (Perugia):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 29 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Officine sanitarie Foligno*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):

periodo: dal 30 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. Calzaturificio di Fossato*, con sede in Fossato di Vico (Perugia) e stabilimento di Fossato di Vico (Perugia):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. Samo*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 29 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. P.M.S. - Produzione macchine speciali*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Alessandria):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Monteshell*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'11 aprile 1988 all'11 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Monteshell*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 12 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. Effebi confezioni*, con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 21 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. Effebi confezioni*, con sede in Tuoro sul Trasimeno e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 22 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Ferrara servizi industriali* (ex *Montedipe*), con sede in Milano e stabilimento di Ferrara:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Ferrara servizi industriali* (ex *Montedipe*), con sede in Milano e stabilimento di Ferrara:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Panzani Ponte Liebig*, con sede in Perugia e stabilimenti di Mantova, Ponte S. Giovanni (Perugia), Pordenone, Rezzato (Brescia), Rimini (Forlì) e Tortona (Alessandria):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 1° agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Panzani Ponte Liebig*, con sede in Perugia e stabilimenti di Mantova, Ponte S. Giovanni (Perugia), Pordenone, Rezzato (Brescia), Rimini (Forlì) e Tortona (Alessandria):

periodo: dal 2 agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Edem*, con sede in Roma e stabilimenti di Pietrasanta (Lucca) e Stazzema (Lucca):

periodo: dal 5 maggio 1988 al 14 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

46) *S.r.l. Sima*, con sede in Roma e stabilimenti di Pietrasanta (Lucca) e Stazzema (Lucca):

periodo: dal 5 maggio 1988 al 14 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopraelencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manuli cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Cles (Trento):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 27 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Manuli cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Cles (Trento):

periodo: dal 28 agosto 1988 al 25 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Montina Fratelli di Igino*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimenti di Dolegnano - frazione di S. Giovanni al Natisone (Udine) e S. Giovanni al Natisone (Udine):

periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. S.I.T.E.*, con sede in Bologna e stabilimenti di Gorizia e Trieste:

periodo: dal 1° febbraio 1987 al 1° agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Opere idriche*, con sede in Roma e stabilimento di Fontanafredda (Pordenone):
periodo: dal 15 febbraio 1988 al 13 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 14 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Iniziativa meccanica*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):
periodo: dal 2 maggio 1988 al 29 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Società italiana per il magnesio e leghe di magnesio*, con sede in Bolzano e stabilimento di Bolzano:
periodo: dal 12 dicembre 1988 al 10 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. I filati di Cordenons*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. I filati di Cordenons*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):
periodo: dal 3 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Armco Moly - Cop*, con sede in Cividale del Friuli (Udine) e stabilimento di Cividale del Friuli (Udine):
periodo: dal 7 marzo 1988 al 3 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Armco Moly - Cop*, con sede in Cividale del Friuli (Udine) e stabilimento di Cividale del Friuli (Udine):
periodo: dal 4 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. I.C.A.R. di Grisostolo Giusto*, con sede in Maniago (Pordenone) e stabilimento di Maniago (Pordenone):
periodo: dal 22 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Linea Toiano*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimento di Manzano (Udine):
periodo: dal 1° ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopraelencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Europhon (Gruppo Europhon)*, con sede in Milano e stabilimento di Bozzolo, Quistello (Mantova):
periodo: dal 23 giugno 1988 al 24 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.T.C. (Gruppo Europhon)*, con sede in Castelleone (Cremona) e stabilimento di Castelleone (Cremona):
periodo: dal 23 giugno 1988 al 24 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Uniconfex Lady*, con sede in Covo (Bergamo) e stabilimento di Covo (Bergamo):
periodo: dal 26 ottobre 1987 al 1° febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Uniconfex Lady*, con sede in Covo (Bergamo) e stabilimento di Covo (Bergamo):
periodo: dal 2 febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Uniconfex Lady*, con sede in Covo (Bergamo) e stabilimento di Covo (Bergamo):
periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1988;
prima concessione: dal 2 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Leglertex*, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) e stabilimenti di Capriate S. Gervasio (Bergamo) e Ponte S. Pietro (Bergamo):
periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Leglertex*, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) e stabilimenti di Capriate S. Gervasio (Bergamo) e Ponte S. Pietro (Bergamo):
periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Manifattura di Villa d'Ogna* ora *Industria commercio e finanza*, dal 30 maggio 1988 *S.r.l. Industria commercio e finanza*, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo) e stabilimento di Villa d'Ogna (Bergamo):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 30 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Fergal stabilimenti*, con sede in Pogliano Milanese (Milano) e stabilimento di Pogliano Milanese (Milano):
periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

10) *S.p.a. Fergal stabilimenti*, con sede in Pogliano Milanese (Milano) e stabilimento di Pogliano Milanese (Milano):
periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

11) *S.p.a. Candy elettrodomestici*, con sede in Brugherio (Milano) e stabilimento di Brugherio (Milano):
periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Pietra*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1982: dal 28 dicembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

13) *S.p.a. Pietra*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:
periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1982: dal 28 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Pietra*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:
periodo: dal 26 dicembre 1988 al 20 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1982: dal 28 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Sisma*, con sede in Milano e stabilimenti di Bologna, Milano, Torino e Villadossola (Novara):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Sisma*, con sede in Milano e stabilimenti di Bologna, Milano, Torino e Villadossola (Novara):
periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e meridionali*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimenti di Besozzo (Milano), Isola del Liri (Frosinone) e Toscolano (Brescia):
periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.

18) *S.p.a. Osram*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Osram*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 25 luglio 1988 al 31 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Senini*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:
periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.p.a. I.C.S. - Industria composizioni stampate*, con sede in Milano e stabilimento di Canonica d'Adda (Bergamo):
periodo: dal 1° dicembre 1987 al 1° giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. I.C.S. - Industria composizioni stampate*, con sede in Milano e stabilimento di Canonica d'Adda (Bergamo):
periodo: dal 2 giugno 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Loro & Parisini*, con sede in Milano e stabilimenti di Assago (Milano), Castello di Cisterna (Napoli) e Milano:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Loro & Parisini*, con sede in Milano e stabilimenti per le sole unità di Milano e Assago (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Dolomite Franchi*, con sede in Brescia e stabilimento di Marone (Brescia):

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. B.B.B. industrie tessili*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Concorezzo (Milano):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: no.

27) *S.p.a. Linificio canapificio nazionale*, con sede in Milano e stabilimenti di Conegliano - divisione cotonificio (Treviso), Frattamaggiore (Napoli), Rovigo e stabilimenti nella regione Lombardia:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Nuova Sacelit*, con sede in Bergamo e unità nazionali:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

29) *S.p.a. Acciaieria e ferriera di Crema*, con sede in Crema (Cremona) e stabilimento di Crema (Cremona):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Acciaieria e ferriera di Crema*, con sede in Crema (Cremona) e stabilimento di Crema (Cremona):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Fipa due*, con sede in Voghera (Pavia) e stabilimento di Voghera (Pavia):

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Fipa due*, con sede in Voghera (Pavia) e stabilimento di Voghera (Pavia):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. I.S.F.*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Roma:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. I.Pi.Ci.*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. I.Pi.Ci.*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Ergen*, con sede in Lomagna (Como) e stabilimento di Lomagna (Como):

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Ilva polimeri (già Silvam)*, con sede in Milano e stabilimento di Senago (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Ilva polimeri (già Silvam)*, con sede in Milano e stabilimento di Senago (Milano):

periodo: dal 2 luglio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Tessil Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Tessil Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese):

periodo: dal 29 marzo 1987 al 28 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Tessil Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese):

periodo: dal 29 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Innse Innocenti Santeustacchio*, con sede in Brescia e stabilimenti di Brescia e Milano:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Innse cilindri*, con sede in Genova e stabilimenti di Brescia e direzione e uffici amministrativi di Brescia:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
limitatamente ex dipendenti della *Innse Innocenti Santeustacchio*.

44) *S.p.a. A.T.B. - Acciaieria e tubificio di Brescia*, con sede in Brescia per le sole unità di Brescia e Roncadelle (Brescia):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

45) *S.p.a. Icrot lavorazioni sussidiarie Finsider*, con sede in Genova e stabilimento c/o stabilimenti siderurgici Finsider nazionali:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Icrot lavorazioni sussidiarie Finsider*, con sede in Genova e stabilimento c/o stabilimenti siderurgici Finsider nazionali:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Siderotermica elettrodi Cito*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Officine meccaniche ing. Giuseppe Dell'Orto*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Officine meccaniche ing. Giuseppe Dell'Orto*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Belleli*, con sede in Mantova e stabilimenti di Mantova, Porto Molo Ovest di Taranto (Taranto) e Taranto:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Belleli*, con sede in Mantova e stabilimenti di Mantova, Porto Molo Ovest di Taranto (Taranto) e Taranto:

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Belleli industrie meccaniche*, con sede in Mantova e stabilimento di Mantova:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Belleli*, con sede in Mantova e stabilimento di Cantiere Porto Molo Ovest di Taranto (Taranto):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Fabbrica sci*, con sede in Gordona (Sondrio) e stabilimento di Gordona (Sondrio):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Lisippo Immofin*, con sede in Milano e stabilimento di Somaglia (Milano):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Lisippo Immofin*, con sede in Milano e stabilimento di Somaglia (Milano):

periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Nuova Magrini Galileo* già *Merlin Gerin*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Milano e Sesto Calende (Varese):

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

58) *S.p.a. Nuova Magrini Galileo* già *Merlin Gerin*, con sede in Bergamo e stabilimenti in Milano e Sesto Calende (Varese):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

59) *S.p.a. Nuova Magrini Galileo* già *Merlin Gerin*, con sede in Bergamo e stabilimenti in Milano e Sesto Calende (Varese):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

60) *S.a.s. Maggi industriale di Maggi dr. Franco & C.* con sede in Limbiate (Milano) e stabilimento di Limbiate (Milano):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

61) *S.a.s. Maggi industriale di Maggi dr. Franco & C.* con sede in Limbiate (Milano) e stabilimento di Limbiate (Milano):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Calzaturificio C.V.L.*, con sede in Varese e stabilimento di Varese:

periodo: dal 9 novembre 1987 al 7 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

63 *S.p.a. Nuova Cimi Montubi* ora *Nuova Cimi Montubi*, cod. fisc. n. 09293890159, con sede in Vimodrone (Milano) e Cantieri nazionali, magazzino di Levate (Bergamo):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Giem condizionamento* già *O.T.B.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Giem condizionamento* già *O.T.B.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 1° febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Riserie Virginio Curti*, con sede in Milano e stabilimenti di Adria (Rovigo) e Valle Lomellina (Pavia):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

67) *S.p.a. Pinti inox*, con sede in Sarezzo (Brescia) e stabilimento di Sarezzo (Brescia):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

68) *S.c.r.l. Lomellina Cerealicoltori*, con sede in Pavia e stabilimento di Cremona:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

69) *S.c.r.l. Lomellina Cerealicoltori*, con sede in Pavia e stabilimento di Cremona:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

70) *S.r.l. Valco*, con sede in Sarezzo (Brescia) e stabilimento di Sarezzo (Brescia):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

71) *S.r.l. Officine Villa Vittorio*, con sede in Canonica d'Adda (Bergamo) e stabilimento di Canonica d'Adda (Bergamo):

periodo: dal 1° maggio 1987 al 31 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: no.

72) *S.r.l. Officine Villa Vittorio*, con sede in Canonica d'Adda (Bergamo) e stabilimento di Canonica d'Adda (Bergamo):

periodo: dal 1° novembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: no.

73) *S.p.a. Basfer*, con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 13 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

74) *S.p.a. Basfer*, con sede in Milano, e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

75) *S.p.a. Carlo Secchi*, con sede in Quinto Dé Stampi, Rozzano (Milano) e stabilimento di Magenta (Milano):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

76) *S.a.s. Nuova Velcotex di Landoni R. & C.*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Salt*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti di Busto Arsizio (Varese) e Solbiate Olona (Varese):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Salt*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti di Busto Arsizio (Varese) e Solbiate Olona (Varese):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

79) *S.p.a. Istituto chemioterapico italiano fine chemicals*, con sede in Lodi-S. Grato (Milano) e stabilimento di Lodi-S. Grato (Milano):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

80) *S.r.l. Synthetic Rubber manufactury*, con sede in Albizzate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese):

periodo: dal 20 dicembre 1986 al 19 giugno 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 dicembre 1986 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 20 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

81) *S.r.l. Synthetic Rubber manufactury*, con sede in Albizzate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese):

periodo: dal 20 giugno 1987 al 19 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 dicembre 1986 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 20 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

82) *S.r.l. Synthetic Rubber manufactury*, con sede in Albizzate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese):

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 dicembre 1986 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 20 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

83) *S.r.l. Synthetic Rubber manufactury*, con sede in Albizzate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 dicembre 1986 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 20 dicembre 1986;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

84) *S.p.a. Bernardelli Vincenzo*, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e stabilimento di Gardone Val Trompia (Brescia):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: sì.

85) *S.p.a. Bernardelli Vincenzo*, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e stabilimento di Gardone Val Trompia (Brescia):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: sì.

86) *S.p.a. Co.Ma.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: sì.

87) *S.p.a. Lips Vago*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimenti di Cernusco sul Naviglio (Milano) e filiale di Roma:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

88) *S.p.a. Lips Vago*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimenti di Cernusco sul Naviglio (Milano) e filiale di Roma:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

89) *S.p.a. Zanini & Zambelli*, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova) e stabilimento di Canneto sull'Oglio (Mantova):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: sì.

90) *S.p.a. Zanini & Zambelli*, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova) e stabilimento di Canneto sull'Oglio (Mantova):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: sì.

91) *S.r.l. Tessitura di Fiorano*, con sede in Fiorano al Serio (Bergamo) e stabilimento di Fiorano al Serio (Bergamo):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: sì.

92) *S.p.a. Rue Royale Diana*, con sede in Merate (Como) e stabilimento di Merate (Como):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: sì.

93) *S.p.a. Sheratonn italiana*, con sede in Bagnolo Mella (Brescia) e stabilimento di Bagnolo Mella (Brescia):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: sì.

94) *S.p.a. Istituto De Angeli*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

95) *S.p.a. Sibefat*, con sede in Tribiano (Milano) e stabilimento di Tribiano (Milano):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: sì.

96) *S.p.a. S+L+H*, con sede in Treviglio (Bergamo) e stabilimenti di Pieve di Cento (Bologna) e Treviglio (Bergamo):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

97) *S.p.a. Fina italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Milano e unità nazionali:

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: sì.

98) *S.r.l. Italmatch*, con sede in Milano e stabilimento di Pontenuovo di Magenta (Pavia):

periodo: dall'11 aprile 1988 all'11 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: sì.

99) *S.r.l. Italmatch*, con sede in Milano e stabilimento di Pontenuovo di Magenta (Pavia):

periodo: dal 12 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: sì.

100) *S.r.l. Italmatch*, con sede in Milano e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 19 dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

101) *S.r.l. Italmatch*, con sede in Milano e stabilimento di Jesi (Ancona):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: no.

102) *S.r.l. Italmatch*, con sede in Milano e stabilimento di Jesi (Ancona):

periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: no.

103) *S.p.a. Vick International*, con sede in Roma e uffici amministrativi e commerciali in Milano:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: sì.

104) *S.p.a. Data Management*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Pomezia (Roma):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

105) *S.p.a. Dalmine*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

106) *S.p.a. Dalmine*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

107) *S.p.a. Deltavaldarno*, con sede in Piombino (Livorno) e stabilimenti di Marghera (Venezia), S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e uffici di Milano:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

108) *S.p.a. Attività industriali triestine*, con sede in Roma e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

109) *S.p.a. Deltacogne*, con sede in Aosta e stabilimenti di Aosta, Sesto S. Giovanni (Milano), uffici di Milano e Verres (Aosta):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

110) *S.p.a. Deltacogne*, con sede in Aosta e stabilimenti di Aosta, Sesto S. Giovanni (Milano), uffici di Milano e Verres (Aosta):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

111) *Zinken international*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 26 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

112) *S.p.a. Italsider*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

113) *S.p.a. Italsider*, con sede in Genova e unità nazionali;

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

114) *S.p.a. Nuova Deltasider*, con sede in Piombino (Livorno) e unità nazionali:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

115) *S.p.a. Nuova Deltasider*, con sede in Piombino (Livorno) e unità nazionali:

periodo: dal 26 settembre 1988 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

116) *S.r.l. Soan*, con sede in Muggiò (Milano) e stabilimento di Muggiò (Milano):

periodo: dal 5 maggio 1987 al 4 novembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 maggio 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

117) *S.r.l. Soan*, con sede in Muggiò (Milano) e stabilimento di Muggiò (Milano):

periodo: dal 5 novembre 1987 al 4 maggio 1988
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 maggio 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

118) *S.r.l. Soan*, con sede in Muggiò (Milano) e stabilimento di Muggiò (Milano):

periodo: dal 5 maggio 1988 al 5 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 maggio 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

119) *S.r.l. Rainox*, con sede in Lentate sul Seveso (Milano) e stabilimento di Lentate sul Seveso (Milano):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 30 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: sì.

120) *S.r.l. Rainox*, con sede in Lentate sul Seveso (Milano) e stabilimento di Lentate sul Seveso (Milano):

periodo: dal 31 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 maggio 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 31 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

121) *S.p.a. Samoa*,, con sede in Tribiano (Milano) e stabilimenti di Treponti di Teolo (Padova) e Tribiano (Milano):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: sì.

122) *S.p.a. Tampella Carcano*, con sede in Maslianico (Como) e stabilimento di Maslianico (Como):

periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: sì.

123) *Ditta C.G.P. - Camiceria Giudici Piero*, con sede in Orzivecchi (Brescia) e stabilimento di Orzivecchi (Brescia):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: sì.

124) *S.r.l. Meccanizzazione industriale*, con sede in Pieve Emanuele frazione Fizzonasco (Milano) e stabilimento di Pieve Emanuele frazione Fizzonasco (Milano):

periodo: dal 1° settembre 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 agosto 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

125) *S.p.a. Terni acciai speciali*, con sede in Roma e unità nazionali:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

126) *S.p.a. Terni acciai speciali*, con sede in Roma e unità nazionali:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

127) *S.p.a. Nuova Poker Torte*, con sede in Cesano Boscone (Milano) e stabilimento di Cesano Boscone (Milano):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

128) *S.p.a. Tintoria Helvetia*, con sede in Cardano al Campo (Varese) e stabilimento di Cardano al Campo (Varese):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: sì.

129) *S.r.l. Antonio Nova*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: sì.

130) *S.p.a. Tubificio Dalmine Italsider*, con sede in Taranto e unità nazionali:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

131) *S.p.a. Tubificio Dalmine Italsider*, con sede in Taranto e unità nazionali:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

132) *S.p.a. Secosid*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

133) *S.n.c. Saeci di Baccolini Aristide & Figli*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 10 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 novembre 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 10 novembre 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

134) *S.p.a. Lovere sidermeccanica*, con sede in Roma e unità nella provincia di Bergamo e unità nella provincia di Brescia:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

135) *S.p.a. Lovere sidermeccanica*, con sede in Roma e unità nella provincia di Bergamo e unità nella provincia di Brescia:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

136) *S.a.s. Calzaturificio Azzaretti di G. Azzaretti & C.*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 1° aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 22 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

137) *S.p.a. Thermo-Forming*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: sì.

138) *S.p.a. Ezio Pensotti*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Busto Arsizio (Varese):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: sì.

139) *S.p.a. Natro cellulosa*, con sede in Bergamo (Brescia) e stabilimenti di Misterbianco (Catania), Romano di Lombardia (Bergamo), Santarcangelo di Romagna (Forlì) e Volla (Napoli):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: sì.

140) *S.p.a. B. e B. ingg.*, con sede in Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 24 ottobre 1988;
pagamento diretto: sì.

141) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimento di Cogno e Campione del Garda (Brescia):

periodo: dal 26 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 26 giugno 1988;
pagamento diretto: sì.

Si applicano alle aziende sopraelencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Spica*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: sì.

2) *S.a.s. Tito Bianchi*, con sede in Cecina (Livorno) e stabilimento di Cecina (Livorno):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 dicembre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

3) *S.n.c. Confezioni Giuly*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimenti di S. Giovanni Valdarno (Arezzo):
periodo: dal 22 agosto 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 febbraio 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

4) *Stylbert*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:
periodo: dal 14 novembre 1988 al 15 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 maggio 1986 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 aprile 1985;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Simex di Chimenti, Vannini e Fornai*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):
periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Sorgente Allodola*, con sede in Ponticino Laterina (Arezzo) e stabilimento di Ponticino Laterina (Arezzo):
periodo: dal 15 gennaio 1989 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1987 - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Silvan*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo):
periodo: dal 21 agosto 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 febbraio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

8) *Nuova Itam*, con sede in Monte San Savino (Arezzo) e stabilimento di Monte San Savino (Arezzo):
periodo: dal 3 ottobre 1988 al 3 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 aprile 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 aprile 1986;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. Nuova Sital*, con sede in Pietrasanta (Lucca) e stabilimento di Pietrasanta (Lucca):
periodo: dal 26 dicembre 1988 al 28 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 giugno 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 28 giugno 1986;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Calzaturificio Gimal*, con sede in Montaione (Firenze) e stabilimenti di Montaione (Firenze) e Palaia (Pistoia):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 27 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 ottobre 1988, n. 10125/6.

11) *S.r.l. Mas Jot*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo):
periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: sì.

12) *Ditta Ma.Bi. di Conti Cesare*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:
periodo: dal 20 giugno 1988 al 24 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

13) *Soc. Calzaturificio A.M.*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: sì.

14) *S.p.a. Recordati industria chimica e farmaceutica*, con sede in Milano e stabilimento di Aprilia (Latina);
periodo: dal 28 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: sì.

15) *S.a.s. Silvaianese di F. Ciardi & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):
periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

16) *S.p.a. Zuccherificio Castiglionese*, con sede in Castiglione Fiorentino (Arezzo) e stabilimento di Cecina (Livorno):
periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: sì.

Si applicano alle aziende sopraelencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A2028

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di bandiera d'istituto militare alla Scuola di perfezionamento sottufficiali dell'Aeronautica militare, in Loreto

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1989, registro n. 2 Difesa, foglio n. 117, è stata concessa la bandiera d'istituto militare alla Scuola di perfezionamento sottufficiali dell'Aeronautica militare, con sede in Loreto.

89A2027

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891090) L. 1.000